

(N. 1001)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**  
(GAVA)

di concerto col **Ministro del Bilancio**  
(VANONI)

col **Ministro delle Finanze**  
(TREMELLONI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**  
(VILLABRUNA)

e col **Ministro della Marina Mercantile**  
(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1955

---

Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali  
o garantiti dallo Stato.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Lo Stato di fronte alle immani distruzioni e rovine causate dalla guerra ha dovuto nel periodo post-bellico svolgere interventi di natura del tutto eccezionale per la più rapida ripresa della vita economica nazionale. Fra questi in particolare sono da notare le provvidenze finanziarie a favore delle imprese industriali ed agricole.

Alla fase iniziale di riassetto e ricostruzione è seguita anche quella per l'ammodernamento degli impianti produttivi, che erano superati dai progressi tecnici conseguiti da altri Paesi e che dovevano essere resi efficienti al massimo per sostenere la concorrenza estera.

Il poderoso apporto statale, che si è concretato in finanziamenti per centinaia di miliardi a valere su fondi propri dello Stato, su quelli di contropartita di aiuti internazionali, nonché su altre disponibilità di Istituti di credito con la concessione di garanzie statali o di contributi di interessi a carico dello Stato, ha consentito al nostro Paese di raggiungere più alti livelli produttivi, rispetto al 1938, e di superare nel volgere di pochi anni la depressione economica, inevitabile conseguenza per l'Italia del conflitto mondiale.

Se i risultati ottenuti con le varie forme di intervento statale sono, senza dubbio, i più apprezzabili per la nostra economia generale, tuttavia lo Stato si trova ora particolarmente impegnato ad amministrare i finanziamenti concessi nel loro graduale rientro con criteri particolari che possono anche essere diversi da quelli che regolano le entrate statali.

Invero, le concessioni medesime sono state fatte per lo più nei momenti di vera e propria congiuntura ed i Comitati ad esse preposti, interpreti delle finalità d'interesse nazionale che avevano determinato le provvidenze medesime, hanno seguito oltre che i criteri economici, analoghi a quelli delle Banche per le operazioni di credito, anche criteri di ordine politico sociale, appunto in considerazione del superiore interesse della Nazione. La necessità di valutazioni siffatte è d'altra parte evidente, in quanto non si poteva ricostruire un patrimonio industriale e potenziare la produzione soltanto secondo i principi che presiedono alla concessione del credito ordinario.

L'azione dello Stato ha avuto, infatti, per scopo essenziale di integrare l'attività delle aziende di credito proprio per quelle esigenze e per quei casi, che, presentando un evidente interesse collettivo per la ripresa e la ricostruzione delle imprese medesime, non potevano trovare un normale apprezzamento bancario.

Di fronte a queste concessioni lo Stato deve regolare la sua azione per i conseguenti rientri secondo le contingenti situazioni delle imprese, seguendo schemi che non siano rigidi, ma che possano adattarsi alle più svariate condizioni aziendali, senza di che potrebbero venir meno le finalità d'interesse generale a suo tempo determinanti dei finanziamenti medesimi.

Nel contempo non si può trascurare il fatto che per potenziare altri investimenti di pubblico interesse si è disposto il reimpiego dei rientri di taluni gruppi di detti finanziamenti in opere straordinarie volte al progresso economico sociale del Mezzogiorno, nonché in nuovi finanziamenti industriali.

Tali reimpieghi riguardano: la *Cassa per il Mezzogiorno*, ai sensi dell'articolo 11 della legge 10 agosto 1950, n. 646, per quanto attiene ai rientri sui mutui concessi per acquisto di macchinari ed attrezzature industriali a valere sul conto speciale (fondo lire) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, ed il *Mediocredito*, per quanto attiene ai rientri sui mutui in sterline concessi a norma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, e sui mutui concessi a norma del decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 449, e successive estensioni, e della legge 30 agosto 1951, n. 952.

Senonchè per il conferimento alla Cassa del Mezzogiorno dei cennati rientri è stato già disposto, con la legge istitutiva, il trasferimento alla Cassa stessa, con le relative garanzie e privilegi, dei crediti derivanti dai finanziamenti prima elencati, mentre per il *Mediocredito* è stato disposto (articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949) il passaggio delle somme nette affluite al Tesoro per i rimborsi sui finanziamenti di pertinenza.

Dato che la prima forma di conferimento risulta di più immediata attuazione, appare opportuno far luogo anche per il *Mediocredito* al trasferimento all'Istituto dei crediti sui finanziamenti i cui rientri erano già destinati,

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai sensi dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, alla costituzione del fondo di dotazione dell'Istituto stesso.

Ciò verrebbe effettuato nel quadro generale di nuove disposizioni riguardanti i recuperi e la gestione dei finanziamenti statali e dei finanziamenti assistiti da garanzia statale, di cui in appresso.

Già si è accennato che per quanto riguarda i crediti relativi ai finanziamenti effettuati con fondi statali, la pubblica Amministrazione, in base alle vigenti rigide norme che ne regolano la normale attività, non potrebbe esimersi dall'ordinare l'esperimento degli atti esecutivi a carico degli inadempienti, atti che dovrebbero essere spinti fino alle estreme conseguenze.

D'altra parte per quanto attiene le garanzie statali, nonostante che gli istituti garantiti talora si dichiarino favorevoli alla concessione di proroghe o di modifiche ai piani di ammortamento, la pubblica Amministrazione non sempre dispone dei poteri discrezionali necessari che le consentano di prolungare i suoi impegni di garanzia.

La considerazione, peraltro, che l'indiscriminato esperimento di innumerevoli procedure esecutive a carico di aziende di diversa dimensione verrebbe, oltre che a frustrare le finalità volute dal legislatore, anche a determinare difficoltà di vario genere senza che lo Stato possa assicurare i rientri medesimi, induce a valutare l'opportunità di disciplinare con norme speciali l'azione di recupero da esplicarsi dallo Stato, valendosi, all'uopo, di quelle facoltà che sono indispensabili per il miglior esito degli stessi rapporti di credito.

In altri termini occorre che in questo settore l'Amministrazione abbia nell'interesse pubblico, sia economico che sociale, il potere di concedere, una volta accertata la convenienza, tutte quelle facilitazioni che possano ragionevolmente consentire ai debitori il superamento della fase di disagio, anziché provocare, con un procedimento esecutivo, un dissesto dal quale, poi, è anche difficile ottenere quei recuperi che determinano le procedure medesime.

Il presente disegno di legge è inteso, appunto, a conferire agli enti cessionari dei crediti i necessari poteri per la gestione dei cre-

diti stessi quali: modifica delle condizioni contrattuali (durata, saggio di interesse, ove non sia fissato dalla legge, garanzie, abbuono di penalità di mora, ecc.), e possibilità di transazioni, quando si tratti di aziende di particolare interesse economico e sociale nei riguardi delle quali lo Stato abbia un interesse finanziario diretto o indiretto.

Allo scopo, però, di coordinare le iniziative in materia di recupero e di gestione dei mutui è stato previsto l'intervento dei Comitati interministeriali su proposta dei quali furono originariamente concessi i mutui. Detto intervento ha carattere consultivo quando si tratti dei crediti trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno o al Mediocredito, mentre ha carattere deliberativo per tutti gli altri crediti statali o garantiti dallo Stato che non siano trasferiti ai due predetti Enti.

Il disegno di legge contempla, altresì, disposizioni circa i limiti di operatività della garanzia statale e circa le modalità di recupero, per il quale verrebbe estesa la procedura di riscossione prevista per le imposte dirette.

In merito ai singoli articoli del provvedimento, che si sottopone alla vostra approvazione, si precisa quanto segue:

L'articolo 1 precisa quali sono i finanziamenti per acquisti di macchinari e di attrezzature, imputati al conto speciale (fondo lire E.R.P.) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, i cui crediti vengono trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11, lettera a) della legge istitutiva della Cassa stessa.

Poichè i finanziamenti concessi in base alle leggi 21 agosto 1949, n. 730, e 30 luglio 1950, n. 723, a valere sul conto speciale predetto, riguardante gli aiuti gratuiti U.S.A., sono gestiti dall'I.M.I. assieme ai finanziamenti dallo stesso erogati a carico dei prestiti U.S.A., di cui alla preesistente legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e poichè in sede di concessione dei singoli mutui non è stata fatta una distinzione formale circa la provenienza dei fondi, sui quali gli stessi mutui vengono imputati, la discriminazione dei finanziamenti, i cui rientri sono destinati a rimborsare i prestiti U.S.A., (i cui crediti non sono trasferiti alla Cassa) dai finanziamenti i cui crediti sono invece conferiti alla Cassa del Mezzogiorno, verrà rego-

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lata — ai sensi del secondo comma dell'articolo in questione — attraverso apposita convenzione da stipularsi fra il Ministro del tesoro, la Cassa del Mezzogiorno e l'Istituto mobiliare italiano.

Mediante tale convenzione verranno considerati concessi sui prestiti U.S.A. mutui per l'importo di 95,6 milioni di dollari.

L'articolo 2 dispone il trasferimento al Mediocredito dei crediti derivanti dai finanziamenti i cui rientri erano già destinati, in base a precedenti disposizioni legislative (articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e articolo 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955), alla costituzione del fondo di dotazione dell'Istituto. Ciò in analogia ai provvedimenti a suo tempo adottati a favore della Cassa per il Mezzogiorno.

Atteso che il conferimento al Mediocredito dei rientri derivanti dai finanziamenti in sterline di cui all'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, era limitato ad una quota parte di essi, e precisamente a 85 miliardi di lire, con lo stesso articolo si prevede il versamento al Tesoro dell'eccedenza.

A seguito di tale nuova disposizione, per lasciare al Mediocredito ogni potere di amministrazione dei finanziamenti stessi, viene soppresso il divieto di concedere proroghe sui mutui in sterline (penultimo comma dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949).

L'articolo 3 dispone che i provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa del Mezzogiorno e del Mediocredito, riguardanti l'amministrazione dei finanziamenti i cui crediti sono stati trasferiti a loro favore (provvedimenti che possono riguardare anche eventuali modifiche delle condizioni contrattuali, transazioni dei crediti stessi, sospensione di atti esecutivi, autorizzazioni ad alienazioni a trattativa privata, nonché altri atti ritenuti opportuni in relazione alle finalità economico-sociali dei finanziamenti) siano adottati previo parere dei Comitati interministeriali intervenuti nelle singole concessioni. Ciò allo scopo di assicurare il necessario coordinamento e l'uniformità di indirizzo generale.

Con l'articolo 4 si stabilisce, per i finanziamenti diversi da quelli i cui rientri sono stati trasferiti alla Cassa del Mezzogiorno od al Mediocredito, e per i mutui assistiti da ga-

ranzie statali, che i Comitati intervenuti rispettivamente nella concessione dei finanziamenti stessi o delle garanzie statali, conservano i poteri di modificare le condizioni contrattuali, effettuare transazioni, sospendere atti esecutivi, autorizzare alienazioni a trattativa privata, e compiere altri atti che eventualmente si mostrino opportuni in relazione alle finalità dei finanziamenti, rendendosi esecutive le relative deliberazioni mediante decreti del Ministro del tesoro.

L'articolo 5, allo scopo di contenere la facoltà di transazioni, che potrebbe essere largamente invocata, ne limita l'esercizio nei riguardi di quelle aziende che abbiano un particolare interesse economico e sociale e alle quali lo Stato sia direttamente o indirettamente interessato dal punto di vista finanziario (partecipazione azionaria o rilevante entità di crediti).

L'articolo 6 precisa la portata della garanzia statale, per quanto riguarda la sua efficacia e le somme garantite, prescrivendo, tra l'altro, che il diritto a ripetere gli interessi di mora è limitato al periodo di un anno dall'inadempienza anche nei casi in cui, a seguito di tolleranza, la procedura coattiva sia stata iniziata ed esperita in ritardo. Tale limite di un anno non si applica, peraltro, alle operazioni scadute anteriormente all'entrata in vigore della legge, purchè le procedure esecutive vengano iniziate — salvo eventuali proroghe — entro il 31 dicembre 1955. La disposizione ha carattere di norma transitoria.

Richiama, peraltro, le speciali norme (articolo 7 del decreto legislativo 19 ottobre 1945, n. 686 e articolo 23 della legge 8 marzo 1949, n. 75) concernenti l'operatività della garanzia statale per taluni mutui coperti da ipoteca su navi, le quali norme prevedono il pagamento immediato da parte dello Stato, a favore dell'Istituto mutuante del residuo credito assistito dalla garanzia statale, allorchando risulti terminata l'esecuzione forzata sulla nave, ovvero la nave stessa risulti perduta, oppure catturata da oltre sei mesi fuori delle acque territoriali.

Per assicurare un più celere ricupero dei crediti dello Stato, viene però stabilito che nei suddetti casi gli Istituti mutuanti sono egualmente tenuti a perseguire con ogni mezzo i debitori, in nome e per conto dello Stato, an-

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che dopo ottenuto il rimborso del loro residuo credito da parte del Tesoro.

Allo scopo di agevolare detti recuperi, gli Istituti sono autorizzati ad avvalersi della procedura privilegiata di riscossione delle imposte dirette e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Viene disposta, poi, l'immediata operatività della garanzia statale per i casi di transazione di cui al precedente articolo 4, al fine di reintegrare gli Istituti dell'importo bonificato.

L'articolo 7 precisa, per quanto non parrebbe indispensabile, che alle modificazioni di contratto, derivanti dall'applicazione della presente legge, si applica il regime tributario previsto per l'operazione originaria. Gli Istituti mutuanti vengono inoltre autorizzati a valersi della procedura coattiva stabilita per la riscossione delle imposte dirette, anche per il recupero dei crediti derivanti da finanziamenti statali od assistiti da garanzia statale per i quali tale facoltà non era finora prevista (ar-

ticolo 9 del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367), nonché del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 8 conferma l'obbligo per il Tesoro di integrare gli importi spettanti alla Cassa del Mezzogiorno, a norma degli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, fino alla concorrenza della somma di 1.000 miliardi di lire di cui al detto articolo 18, al termine del periodo di dieci anni dallo stesso stabilito, e ciò per assicurare l'attuazione del programma di opere straordinarie previste dalla legge in questione per il progresso economico-sociale dell'Italia meridionale, qualora la Cassa medesima non abbia a tale epoca effettivamente conseguito gli importi stessi.

L'articolo 9 autorizza il Ministro del tesoro a stipulare con gli enti interessati le nuove convenzioni — o le convenzioni modificative di quelle in vigore — per disciplinare i rapporti nascenti dall'applicazione della legge medesima.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

I crediti di capitale ed interesse già trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 11 lettera a) della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono quelli derivanti dai finanziamenti di cui alle seguenti disposizioni legislative:

- legge 21 agosto 1949, n. 730;
- legge 18 aprile 1950, n. 258, articolo 1;
- legge 30 luglio 1950, n. 723;
- legge 4 novembre 1950, n. 922.

Con apposita convenzione da stipularsi fra il Ministro del tesoro, la Cassa del Mezzogiorno e l'Istituto mobiliare italiano, verrà operata la discriminazione, nell'ambito dell'unica gestione tenuta dall'Istituto mobiliare italiano, tra i finanziamenti tratti dai fondi di cui alle leggi 21 agosto 1949, n. 730, e 30 luglio 1950, n. 723, e quelli di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, al fine di considerare concessi

in base a quest'ultima legge finanziamenti per un importo complessivo di 95,6 milioni di dollari.

## Art. 2.

I crediti di capitale e di interesse derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi dei decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524, dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675, e della legge 30 agosto 1951, n. 952, sono trasferiti, con le relative garanzie e privilegi, all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito).

Sono altresì trasferiti all'Istituto medesimo, con le relative garanzie e privilegi e fino alla concorrenza dell'importo di 85 miliardi di lire di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, i crediti di capitale e di interesse derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

Il Mediocredito provvederà, con i poteri previsti dai successivi articoli, al recupero dei crediti sui finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258 e verserà al Te-

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

soro dello Stato le somme realizzate in eccedenza all'importo di 85 miliardi di lire previsto dal comma precedente.

Il penultimo comma dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è soppresso.

**Art. 3.**

I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del Mediocredito, concernenti la gestione ed il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, ivi compresi i provvedimenti relativi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, a transazioni di crediti, alla sospensione degli atti esecutivi, e all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonchè ad altri eventuali atti ritenuti opportuni in relazione alle finalità economico-sociali dei finanziamenti, sono adottati previo parere dei Comitati su proposta dei quali detti finanziamenti furono concessi.

**Art. 4.**

Per i finanziamenti effettuati con fondi statali ovvero assistiti da garanzia statale, ai sensi di disposizioni legislative che, dal 1° novembre 1944, hanno previsto interventi creditizi, a favore di imprese industriali, armatoriali, artigiane, agricole e commerciali, diversi da quelli di cui alle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, i poteri di eventuali modifiche di condizioni contrattuali, di transazioni di crediti, di sospensione di atti esecutivi, di autorizzazione alla alienazione a trattativa privata e di autorizzazione ad altri eventuali atti ritenuti opportuni in relazione alle finalità economico-sociali dei finanziamenti, restano demandati ai Comitati che deliberarono o proposero la concessione dei finanziamenti o **garanzie**.

Le deliberazioni relative sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro.

**Art. 5.**

Le transazioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge possono essere effettuate soltanto nei confronti di aziende di particolare

interesse economico e sociale e nelle quali lo Stato sia interessato finanziariamente in via diretta o indiretta. Le deliberazioni relative devono essere comunicate al Ministro del tesoro, il quale, per quanto riguarda le transazioni di cui all'articolo 3, può vietarne l'esecuzione e rinviare le deliberazioni stesse per nuovo esame, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione.

**Art. 6.**

Per i finanziamenti assistiti da garanzia sussidiaria dello Stato, la garanzia stessa diviene operante, a seguito della dimostrazione dei risultati negativi della procedura esecutiva di recupero, e si estende al residuo credito per capitale, agli interessi convenzionali, agli eventuali premi di assicurazione, alle spese di procedura, nonchè agli interessi di mora limitatamente al periodo massimo di un anno dal verificarsi dell'inadempienza, anche se la procedura, per effetto di tolleranze, sia stata esperita oltre il periodo predetto.

Il limite di un anno di cui al precedente comma non si applica alle operazioni di finanziamento scadute anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè le procedure esecutive di recupero vengano iniziate, salvo eventuali proroghe, entro il 31 dicembre 1955.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 ottobre 1945, n. 686, e dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1949, n. 75, relativamente alle operazioni a cui le disposizioni stesse sono applicabili.

Nei casi in cui la garanzia statale divenga operativa a norma di legge, dopo l'esecuzione sui beni cauzionali, ovvero a seguito della perdita dei beni stessi, gli Istituti mutuanti sono egualmente tenuti a perseguire il debitore con ogni altra possibile azione di recupero, in nome e per conto dello Stato, anche dopo ottenuto il rimborso dallo Stato del loro residuo credito.

Per i recuperi di cui al precedente comma, gli istituti sono autorizzati ad avvalersi delle agevolazioni previste dal successivo articolo 7.

Nei casi di transazione, previsti dal precedente articolo 4, la garanzia statale diviene immediatamente operante per l'importo bonificato.

## Art. 7.

Gli atti, contratti e formalità inerenti alle modificazioni da apportare ai contratti di finanziamento a norma della presente legge, sono soggetti al regime fiscale previsto nei singoli provvedimenti legislativi in base ai quali i finanziamenti furono concessi.

Il godimento delle agevolazioni previste dal comma precedente è subordinato alla condizione che ogni singolo atto, contratto, o formalità, contenga la contestuale dichiarazione che è stipulato od eseguito ai sensi della presente legge ed indichi espressamente il trattamento tributario cui venne originariamente assoggettato.

L'Istituto mobiliare italiano e gli altri Istituti di credito, ai quali restano affidati i compiti di gestione ad essi attribuiti in base alle vigenti disposizioni, possono valersi, per il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi dei provvedimenti legislativi considerati nella presente legge, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e della pro-

cedura speciale di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367.

## Art. 8.

In dipendenza di quanto disposto dagli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, resta fermo l'obbligo per il Tesoro dello Stato di integrare, al termine del decennio di cui al predetto articolo 18, le somme affluite alla Cassa per il Mezzogiorno fino alla concorrenza dell'importo di 1.000 miliardi stabilito dall'articolo stesso.

## Art. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con gli organi interessati le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dalla presente legge, nonchè ad apportare le opportune modifiche alle convenzioni già esistenti.